

***Causa D'Amico contro Italia – Prima sezione – sentenza 17 febbraio 2022 (ricorso n. 46586/14)***

**Diritto a un equo processo - Principio della parità delle parti nel processo - Incidenza di una norma di interpretazione autentica sui processi pendenti - Compressione del potere decisorio del giudice- Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.**

**Viola l'art. 6 CEDU l'adozione di norme di interpretazione autentica che abbiano come effetto quello di incidere in senso favorevole allo Stato nei giudizi pendenti in cui esso sia parte, salvo che l'intervento legislativo non sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale.**

**Non costituisce motivo imperativo di interesse generale, suscettibile di giustificare l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, l'esigenza di riequilibrare il sistema pensionistico, armonizzando il regime dei settori pubblico e privato.**

**Fatto.** Nel gennaio 1990 A.C., dipendente pubblico in quiescenza, diventava titolare di pensione diretta. Sulla base della legislazione pensionistica allora vigente, la pensione dei dipendenti pubblici era composta da un elemento retributivo fisso e da elementi accessori, tra cui l'indennità integrativa speciale (IIS). Diversamente, nel settore privato operava il principio di onnicomprensività della retribuzione pensionabile.

La diversità tra i due sistemi si ripercuoteva sul calcolo della pensione di reversibilità: nel settore pubblico essa spettava al superstite in misura percentuale rispetto alla pensione diretta del dante causa, cui si aggiungevano le indennità accessorie, corrisposte - invece - per l'intero; nel privato la percentuale spettante al superstite era calcolata sulla base di tutti gli elementi retributivi che componevano la pensione diretta.

Al fine di armonizzare i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, la l. 724 del 1994 aveva quindi previsto che le pensioni dei primi venissero determinate sulla base di tutti gli elementi retributivi soggetti a contribuzione, ivi inclusa l'IIS. Al contempo, si stabiliva l'applicabilità del precedente regime per le pensioni dirette liquidate sino al 1994 e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite. Con un successivo intervento (l. n. 335 del 1995) il legislatore aveva poi esteso la nuova disciplina delle pensioni di reversibilità a tutte le forme del regime generale dell'assicurazione obbligatoria.

Senonchè, dal maggio 2002, dopo la morte di A.C. – coniuge della ricorrente – alla sig.ra D'Amico veniva liquidata una pensione di reversibilità pari al 60 per cento della pensione diretta di A.C. Nella determinazione di tale percentuale veniva considerata, in forza della l. n. 335 del 1995, anche l'IIS. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso l'INPDAP innanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, per veder accertato il suo diritto a percepire per l'intero l'IIS.

Nel richiamare l'orientamento espresso dalle sezioni riunite nell'aprile 2002, il giudice contabile accoglieva il ricorso della sig.ra D'Amico, affermando che il nuovo regime si applicasse soltanto alle pensioni dirette liquidate successivamente al 1° gennaio 1995 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

A seguito dell'appello proposto dall' INPDAP – e nelle more della definizione del giudizio – il legislatore interveniva nuovamente sulla materia con una disposizione di interpretazione autentica (art. 1, co. 774, l. n. 296 del 2006), stabilendo che il regime previsto dalla l. n. 335 del 1995 si applica alle pensioni di reversibilità sorte in seguito all'entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta.

Conseguentemente, nell'ottobre 2013 la Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti accoglieva l'appello dell'INPDAP, rigettando le pretese della sig.ra D'Amico.

La ricorrente adiva quindi la CEDU lamentando che la norma interpretativa – che, peraltro, disattendeva l'orientamento giurisprudenziale consolidato – aveva violato il diritto a un equo processo di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione, incidendo in favore di una delle parti del giudizio.

**Diritto.** La Prima Sezione ricorda preliminarmente che, in linea di principio, al legislatore non è precluso disciplinare situazioni giuridiche derivanti da leggi in vigore mediante nuove norme dalla portata retroattiva. Cionondimeno, il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo ostano all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare l'esito giudiziario di una controversia, salvo che non ricorrano motivi imperativi di interesse generale.

Nel caso in esame, non v'è dubbio che l'effetto dell'intervento legislativo sia stato quello di incidere sull'esito del giudizio in cui era parte un'amministrazione statale, alterando così il principio di parità delle parti nel processo.

La Corte osserva inoltre che la disposizione interpretativa è intervenuta in un contesto in cui vi era un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente omogeneo, orientato in senso favorevole alla ricorrente. Pertanto, al fine di dirimere eventuali contrasti giurisprudenziali non appariva necessario - soprattutto in seguito alla menzionata pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei conti del 2002 - adottare norme di interpretazione autentica.

Quanto alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, la Prima Sezione richiama il suo consolidato indirizzo secondo cui le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie.

Al riguardo, rileva che neppure la necessità di armonizzare i sistemi pensionistici, rimuovendo il trattamento di maggior favore riservato ai dipendenti pubblici - seppur connessa a un interesse generale - può giustificare l'ingerenza del potere legislativo nella definizione delle controversie pendenti.

La Corte conclude pertanto che vi è stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della CEDU, condannando lo Stato italiano al pagamento in favore della ricorrente di 9.700 euro a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e di 6.000 euro per danni non patrimoniali.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge n. 724 del 1994

Legge n. 335 del 1995

Legge n. 296 del 2006

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Rossi c. Italia (ricorso n. 21844/10), 14 ottobre 2021

Arras e altri c. Italia (ricorso n. 17972/07), 14 febbraio 2012

Maggio e altri c. Italia, (ricorso n. 46286/09), 31 maggio 2011

Scordino c. Italia (ricorso n. 36813/97), 29 marzo 2006